



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 20/11/2008

Prot. 25 / 1 / 0016497



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle
Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

**Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO
Uffici Legali e Contenzioso**

Loro Sedi

Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia Europea, terza Sezione, n. C/55/07, del 24 aprile 2008. Istruzioni operative agli Uffici Legali e Contenzioso.

Con la sentenza n. C-55/07 della terza sezione della Corte di Giustizia Europea, emessa a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta ai sensi dell'art. 234 CE dal Tribunale di Bolzano, ed avente ad oggetto la corretta interpretazione nonché una omogenea applicazione della direttiva del Consiglio 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6.06.1997, si è sostanzialmente affermata l'illegittimità dell'obbligo di trasmissione dei contratti di lavoro a tempo parziale alle dpl, obbligo attualmente abrogato dal D.lgs n. 276/2003.

A seguito della pronuncia avente ad oggetto il rinvio pregiudiziale di interpretazione, infatti, si è verificata la illegittimità della legge nazionale, nel caso di specie il D.lgs n.61/2000, di attuazione della direttiva 97/81/CE, come pure di tutti quegli atti amministrativi emanati durante il periodo in cui la norma è rimasta in vigore, per contrasto all'interpretazione fornita in ambito comunitario.

Pertanto, atteso che la pronuncia in esame è dotata di efficacia *ex tunc*, in quanto la sentenza definisce la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore, risulta indispensabile rivedere, alla luce della interpretazione fornita, anche i rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza.

In questi termini, con riferimento ai procedimenti sanzionatori ancora in corso, e relativi alle violazioni irrogate ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 61/2000, si rende opportuno procedere, in forza del potere di autotutela, all'annullamento con efficacia *ex tunc* delle ordinanze ingiunzioni in attesa di essere emesse, di quelle già emesse e non ancora esecutive, ed infine delle ordinanze ingiunzioni emesse e per le quali è in corso il giudizio di opposizione, tutte evidentemente censurabili per violazione di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo PENNESI)

